

**VERBALE ADEGUAMENTO STATUTO AL D.LGS 117/2017 DEL 07 LUGLIO 2019  
ALLEGATO "A"**

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  
"LA SONDA SU MARTE APS"**

**ART. 1**

(Denominazione e sede e durata)

1. E' costituito un Ente del Terzo Settore, un'Associazione di Promozione Sociale che assume la denominazione di "LA SONDA SU MARTE APS", ai sensi dell'articolo 35 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117/2017, nel rispetto della Costituzione, del Codice Civile, e relative disposizioni in attuazione e normativa vigente in quanto compatibili.
2. L'Associazione ha sede legale nel comune di Roma alla Via Collatina 303 interno 1 00155 Roma.  
Con deliberazione da adottarsi anche a cura del Consiglio Direttivo si potrà istituire e sopprimere sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e all'estero.  
La variazione di sede legale, deliberata dall'Assemblea o dal Consiglio, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. La durata dell'Associazione è illimitata

**ART. 2**

(Finalità)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale. Si ispira ai valori e ai principi della costituzione della Repubblica Italiana e alla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.  
L'Associazione si costituisce per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di cui all'art 5 CTS in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. Le finalità che si propone sono in particolare: realizzazione di interventi di sostegno in favore di persone disabili e delle relative famiglie.  
L'Associazione, nel perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercita in via esclusiva o principale l'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS:
  - Lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- Lettera i) dell'art5 CTS organizzazione e gestione attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- Lettera u) Erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- Lettera q) attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali e socio sanitari.

L'associazione, quindi, potrà a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate e ai loro famigliari, in ragione di condizioni fisiche, psichiche economiche, sociali e famigliari:

- Promuovere interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione prevenendo, eliminando o riducendo le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;
- Promuovere tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita;
- Promuovere l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate anche con disabilità grave e prive del sostegno familiare.
- Promuovere la progettualità del "dopo di noi" Legge 112/2016;
- Promuovere sul territorio l'agricoltura sostenibile e progetti di attività agricole con finalità sociali;
- Promuovere la progettualità e gestione di strutture rivolte a persone con disabilità che necessitano di un sostegno rispetto alla cura di sé, alla gestione della vita quotidiana, alla realizzazione di esperienze di vita in autonomia, allo sviluppo delle abilità sociali e alla riabilitazione.
- Avviare percorsi di autonomia delle persone disabili per favorire il naturale distacco dalla famiglia di origine;
- Gestire trattamenti specifici che possono abilitare le persone disabili a ordinarie funzioni di vita o migliorare comunque la qualità della vita con particolare riferimento ai trattamenti comportamentali precoci della sindrome autistica;
- Promuovere ogni iniziativa possibile in favore delle persone disabili;
- Favorire la ricerca scientifica sulle patologie, sulle sindromi, sui traumi che generano disabilità;
- Sostenere le attività di qualsiasi altro ente Nazionale, Europeo ed Internazionale senza scopo di lucro, impegnato nel progresso della ricerca scientifica nel campo della disabilità psichica;
- Sostenere lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione, nell'Unione Europea, di protocolli finalizzati all'assistenza di persone disabili e al sostegno delle loro famiglie;
- Provvedere direttamente e/o indirettamente al reperimento di fonti, mezzi e beni materiali da destinare all'attività sociale;
- Promuovere studi e ricerche, organizzare convegni, seminari, curare l'edizione di pubblicazioni periodiche e non, concernenti le attività sociali;
- Organizzare, saltuariamente, corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori del settore (tale eventuale attività assume carattere marginale, del tutto residuale, e comunque

strumentale alla realizzazione e raggiungimento dello scopo e dell'oggetto principale dell'Associazione, ossia realizzare interventi di sostegno a favore di persone disabili e delle relative famiglie);

- Si propone, inoltre, di impegnarsi nello sviluppo della cultura della solidarietà e delle esperienze di volontariato.

Per il raggiungimento dei predetti scopi l'Associazione può, in proprio o attraverso altre organizzazioni parallele preesistenti o opportunamente costituite: acquistare, vendere, permutare beni mobili e immobili, contrarre concessioni a carattere temporaneo e/o permanente con Istituzioni pubbliche e/o private di spazi mobili e/o immobili destinati allo svolgimento della propria attività, stipulare convenzioni con privati, società, associazioni ed enti pubblici per svolgere in comune le attività inerenti lo scopo sociale, accettare lasciti, elargizioni, donazioni di somme, cose mobili e/o immobili da destinare al raggiungimento degli scopi sociali, promuovere e svolgere le iniziative che consentano di attuare le finalità dell'Associazione nei modi idonei al raggiungimento degli obiettivi sociali.

L'Associazione svolge la sua attività sia mediante strutture proprie sia in rapporto con strutture pubbliche o strutture con queste ultime convenzionate, o strutture private.

L'associazione può partecipare in altre ETS, fondazioni, associazioni, organizzazioni, altre forme associative, e partecipare e favorire lo sviluppo delle imprese sociali.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito decreto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del CTS tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

L'Associazione può realizzare l'attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I volontari possono essere anche non soci.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

### **ART. 3**

(Soci)

1. Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni prese dagli organi sociali.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

È prevista l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

2. L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere domanda scritta al Consiglio direttivo; la domanda deve contenere i propri dati identificativi e la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone di perseguire e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti. Il Consiglio direttivo, deve provvedere in ordine alle domande presentate entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

La delibera è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea ordinaria, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

All'atto di ammissione i soci versano la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. È obbligo di tutti i soci la puntuale corresponsione della quota associativa annuale dovuta nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

La quota associativa non è trasmissibile, non è trasferibile a nessun titolo, non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale, non è rivalutabile.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri.

L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale sono subordinati all'effettivo versamento della quota associativa.

3. Esistono cinque categorie di soci:
- **fondatori**: sono coloro che hanno preso parte all'atto costitutivo dell'Associazione;
  - **volontari**: sono coloro che prestano la propria opera in modo personale e iscritti nell'apposito registro;
  - **sostenitori** sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie
  - **onorari**: coloro che vengono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo, per avere apportato particolari benefici morali e materiali all'associazione;
  - **ordinari**: sono le persone fisiche o giuridiche che esprimano a volontà di essere soci condividendo i fini associativi mediante domanda scritta presentata al Consiglio direttivo.

L'associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

I soci minorenni non hanno diritto di voto

Può divenire "Sostenitore" dell'Associazione, anche su proposta del Consiglio Direttivo, qualunque persona fisica o giuridica che condivida i fini istituzionali e voglia sostenere l'attività di interesse generale condotta dall'Associazione. Sarà discrezione del Consiglio Direttivo determinare eventualmente un contributo da versare a sostegno dell'attività sociale.

I sostenitori dell'Associazione hanno i diritti di partecipare alla vita associativa e alle attività sociali e di essere informati sulle attività dell'Organizzazione.

I sostenitori non acquisiscono la qualifica di socio.

#### **ART. 4**

##### (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci dell'Associazione hanno il diritto di:
- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  - Partecipare alla vita associativa e alle attività sociali;
  - Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
  - Partecipare e votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati;
  - Esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione ovvero luogo indicato dal Consiglio Direttivo.
2. I soci dell'Associazione hanno il dovere di:
- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
  - Osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  - Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà, salvo rimborso spese effettivamente sostenute e documentate;
  - Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione;
  - Versare la quota associativa annualmente stabilita ed eventuali contributi, necessari al buon andamento dell'associazione, nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
  - Versare l'eventuale quota aggiuntiva per il pagamento dei corrispettivi specifici.

## **ART. 5**

(Recesso ed esclusione del socio)

**1.** La qualifica di Socio si perde per:

- RECESSO;
- ESCLUSIONE;
- DECESSO.

**2.** RECESSO

Il recesso deve essere comunicato per iscritto, A.R., ovvero pec, fax ovvero mezzo idoneo a comprovare l'effettivo ricevimento, al Consiglio direttivo ed ha efficacia nel momento in cui questo ne ha conoscenza.

**3.** ESCLUSIONE

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'Associazione, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri, ovvero ancora qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero pec, fax ovvero mezzo idoneo a comprovare l'effettivo ricevimento ed ha effetto nel momento della ricezione del provvedimento di esclusione. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio escluso può ricorrere all'Assemblea mediante A.R., ovvero pec, fax ovvero mezzo idoneo a comprovare l'effettivo ricevimento inviata al Presidente dell'Associazione. Il ricorso verrà discusso dall'assemblea, se non appositamente convocata alla prima seduta, e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

**4.** Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno diritto sul patrimonio dell'associazione.

**5.** La qualifica di socio altresì si perde per il mancato pagamento della quota associativa nell'entità, termini e modalità individuate dal Consiglio Direttivo.

## **ART. 6**

(Organi sociali)

**1.** Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Organo di Controllo.

**2.** Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2398 c,2 c.c., salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e

debitamente documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### **ART. 7** (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci.  
La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso scritto inviato a ciascun socio almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno. Nello stesso avviso di convocazione dell'assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione che può avvenire anche lo stesso giorno.  
La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, tramite lettera o mail o altri mezzi tecnologici agli indirizzi risultanti dal Libro soci, o con l'affissione dell'avviso di convocazione in bacheca presso la sede della Associazione.  
Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, eleggono domicilio nel luogo e all'indirizzo anche mail indicati nel Libro dei Soci.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

#### **ART. 8** (Compiti dell'Assemblea)

1. L'Assemblea ordinaria:
  - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  - b) nomina e revoca, quando previsti, i componenti dell'organo di controllo, revisione legale;
  - c) nomina il Presidente Onorario;
  - d) approva il bilancio/ rendiconto/ bilancio sociale;
  - e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
  - f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - g) delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati e in caso di reiezione di esclusione da socio;
  - h) approva eventuali regolamenti dei lavori assembleari;
  - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
  - j) approva eventuali regolamenti proposti dall'organo direttivo;
  - k) delibera sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

2. L'assemblea straordinaria:
  - a) delibera sulle modificazioni dello statuto;
  - b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
  - c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
3. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea come previsto dal presente Statuto.

#### **ART. 9**

(Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti
2. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
3. Per modificare lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento la trasformazione, scissione e fusione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
5. Ciascun associato ha diritto di voto e può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati; vige il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532 comma 2 c.c..
6. È consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### **ART. 10**

(Verbalizzazione e Libri Sociali)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio direttivo presso la sede sociale ovvero luogo indicato dal Consiglio Direttivo.
3. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 del CTS e il registro dei volontari di art 17 CTS, il Consiglio Direttivo deve tenere i libri sociali.

**ART. 11**  
(Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da tre a sette membri eletti dall'assemblea. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero individuate, tra i propri associati dagli enti associativi.
  
2. Il primo Consiglio direttivo viene nominato nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea. Il Consiglio direttivo rimane in carica per tre anni; i Consiglieri sono rieleggibili.  
Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti ovvero con cooptazione fino al 1/3 del Consiglio e con ratifica alla prima assemblea.  
I membri così eletti dureranno in carica fino alla prima assemblea dei soci, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del consiglio direttivo che li ha cooptati.  
Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto, e spetterà all'assemblea nominare il nuovo Consiglio.

Il Consiglio nomina, al proprio interno, un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere, ed un Segretario, eventuali altre cariche che si rendessero necessarie e conferisce eventuali deleghe.

3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.  
In particolare il Consiglio:
  - esegue le deliberazioni dell'assemblea;
  - formula e redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
  - accoglie o respinge le domande di ammissione dei Soci;
  - determina le quote associative annuali, la modalità e il termine di versamento; altresì determina eventuali contributi supplementari necessari al buon andamento dell'associazione;
  - determina i limiti massimi e le condizioni dei rimborsi spese ai volontari;
  - delibera sull'esclusione degli associati;
  - redige e approva bozze il bilancio/ rendiconto annuale/bilancio sociale da presentare in assemblea documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
  - cura gli affari di ordine amministrativo e la gestione di tutti i beni;
  - redige eventuali Regolamenti per il funzionamento e l'operatività dell'Associazione;
  - istituisce comitati di lavoro e di esperti;
  - individua eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui art 6 e nel rispetto del D.Lgvo 117/2017.

4. Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente tutte le volte che lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio direttivo riterrà opportune, rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente o tramite posta elettronica. Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva di almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario. Le riunioni possono essere svolte con mezzi audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza che consentano di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, che consento al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari e a condizione che sia consentito agli interventi di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle Delibere del Consiglio Direttivo.
5. I membri del consiglio direttivo sono investiti di un generale potere di rappresentanza. Eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **ART. 12**

(Presidente e Presidente Onorario)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
- In caso di assenza del Presidente, impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
- Il Presidente può conferire delega ad uno o più consiglieri sia per singoli atti che per categorie di atti.
2. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione.
- Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'Associazione.

#### **ART. 13**

(Organo di controllo)

L'Organo di Controllo è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario ovvero ne ricorra l'obbligatorietà.

E' composto da uno a tre membri almeno uno dei quali scelto fra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili. L'Organo di controllo può essere anche monocratico. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui art 31 c. 1, la revisione legale dei conti; in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legale iscritti nell'apposito registro.

#### **ART. 14**

##### **(Patrimonio e Risorse economiche)**

- 1.** Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali entrate, rendite, ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutario ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ex art 8 c. 1 Dlgs 117/2017.  
Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:
  - beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione elencati in un inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti
  - eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti
  - eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio
  
- 2.** L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
  - quote associative annuali;
  - contributi dei soci;
  - contributi di privati e imprese;
  - eredità, donazioni e legati;
  - contributi pubblici, dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici;
  - entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati o convenzionati;
  - entrate derivanti da raccolte di fondi;
  - rendite patrimoniali;
  - altre entrate compatibili con le finalità sociali di cui al presente statuto e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  - entrate attività diverse di cui art 6 del CTS
  - ogni altra entrata compatibile con le disposizione di cui al D.Lgvs 117/2017
  
- 3.** L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle secondarie e strumentali.
  
- 4.** È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuabile del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

## **ART. 15**

(Esercizio Sociale e Rendiconto economico-finanziario)

1. L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude al 31 dicembre.
2. Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone ed approva il bilancio di esercizio/rendiconto. Il bilancio di esercizio/rendiconto va redatto con le modalità e le formalità previste dall'art 13 e il bilancio sociale, se ricorre l'obbligo ovvero se opportuno, va redatto con le modalità e le formalità previste all'art 14 del CTS. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale della attività diverse eventualmente svolte nei documenti di bilancio. Il bilancio di esercizio deve essere sottoposto all'approvazione definitiva dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo. La convocazione dell'assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Statuto.
3. I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 CTS e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

## **ART. 16**

(Controversie)

1. Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra gli organi e l'associazione, tra i componenti degli organi dell'associazione possono essere devolute, alla competenza di tre probiviri da designarsi tra i soci con le seguenti modalità. Due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo sarà eletto dall'assemblea all'uopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 30 giorni dalla nomina. I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
2. Qualora non vengano designati i probiviri, le parti, per tutte le controversie, si obbligano in via principale ad esperire il tentativo di mediazione secondo la disposizione di cui al D.Lgs 4 marzo 2010 n.28 nel rispetto del Regolamento dell'Organismo prescelto che dovrà avere sede in Roma.
3. Il Foro competente è quello di Roma.

## **ART. 17**

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale come prescritto per le Associazioni di Promozione Sociale.

A seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la devoluzione avverrà secondo il Codice del Terzo settore; in caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto,

previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge a uno o più ETS.

**ART. 18**  
(Disposizioni finali)

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia di Associazioni di Promozione Sociale, al Codice del Terzo settore, approvato con decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e decreti attuativi e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

*Statuto approvato il 07 Luglio 2019*